

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA POTABILE

COMUNE DI BEDANO

Definizione e applicazione

Art. 1

- 1 Il presente regolamento regola la costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento delle installazioni comunali di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile, come pure l'organizzazione del Comune e i rapporti con gli utenti.
- 2 Sono riservate le leggi federali e cantonali e i loro regolamenti d'applicazione in materia.

CAPITOLO I DEFINIZIONI GENERALI

Organizzazione

Art. 2

- 1 Gli organi preposti sono:
 - a) Il Consiglio comunale;
 - b) Il Municipio
 - c) La Commissione della gestioneIl Municipio può avvalersi di una commissione dell'acqua potabile presieduta da un municipale.

Sorveglianza

Art. 3¹

Il Municipio incarica l'amministrazione comunale, per il tramite dell'ufficio tecnico comunale, di compiti di sorveglianza, di manutenzione e di controllo degli impianti, in particolare per:

- a. controllare che gli allacciamenti siano eseguiti a regola d'arte.
- b. sorvegliare la distribuzione dell'acqua e specialmente nel periodo di magra controllarne il consumo.
- c. denunciare al Municipio eventuali abusi e manomissioni.
- d. controllare periodicamente le condotte di acqua per accertarsi di eventuali perdite.
- e. eseguire secondo la disponibilità la pulizia generale degli impianti almeno due volte all'anno possibilmente in primavera e in autunno, delle captazioni, dei serbatoi e delle condotte, per quest'ultima aprendo le saracinesche di scarico degli idranti secondo il regolare deflusso dell'acqua. Gli organi di manovra suindicati dovranno essere aperti e chiusi lentamente.
- f. eseguire 3 volte all'anno le misurazioni periodiche delle fonti di approvvigionamento.
- g. eseguire ispezioni speciali alle captazioni e ai serbatoi dopo intemperie di particolare forza e gravità o ogni qualvolta vi siano reclami giustificati sulla qualità dell'acqua erogata.
- h. provvedere alla sorveglianza delle fontane pubbliche, regolandone il deflusso ove queste fossero a getto continuo a seconda della disponibilità dell'acqua, e eseguire la pulizia.
- i. avvisare tempestivamente tutti gli utenti in caso di sospensione della fornitura d'acqua richiamato il tassativo divieto di lasciare collegati tubi pescanti in acque impure o velenose.
- j. conservare le chiavi d'accesso ai manufatti per tutte le occorrenze e le ispezioni da parte degli organi di vigilanza e avere pure cura degli attrezzi e del materiale di manutenzione; partecipare alle ispezioni effettuate dall'Ispettorato acquedotti.
- k. tenere nota su apposito registro di tutti i lavori fatti agli impianti nonché delle osservazioni riscontrate durante le ispezioni o visite in generale.
- l. sorvegliare il funzionamento idraulico ed elettrico dell'impianto secondo le istruzioni del fornitore delle installazioni.

INSTALLAZIONI PRINCIPALI PER IL SERVIZIO

Il complesso comprende:

- le sorgenti;
- la captazione nella Val Barberina;
- i serbatoi;
- gli impianti di filtraggio ed eventualmente di pompaggio;
- le tubazioni principali di adduzione e la rete di distribuzione;
- l'inventario in attrezzi e materiali.

Rete delle condotte

- Art. 4 ¹ La rete pubblica comprende le condotte principali e le condotte di distribuzione degli idranti.
- ² Le condotte principali di collegamento fanno parte dei raccordi di base e su di esse non possono essere eseguiti allacciamenti.

Costruzione

- Art. 4 ¹ Le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte dovranno essere stabiliti in conformità alle disposizioni cantonale e secondo le specifiche direttive della SSI GA.

Utilizzazione dei sedimi privati

- Art. 5 ¹ Riservate le disposizioni del CCS (676, 691, 742) i proprietari sono tenuti ad accordare i diritti di passaggio sui loro fondi per le condotte posate su sedimi privati e per la loro manutenzione. I proprietari di stabili, muri di cinta e fondi devono permettere al Comune la posa delle targhe di riferimento degli apparecchi di manovra.

Manutenzione di manovra

- Art. 6 ¹ La manutenzione della rete principale spetta al Comune. La manovra delle saracinesche, degli idranti e di ogni altro impianto è di esclusiva competenza del personale incaricato dal Comune.

DISPOSIZIONI GENERALI, CONCESSIONI, ABBONAMENTI**Concessione**

- Art. 7 ¹ L'acqua potabile viene concessa ai proprietari di fondi e stabili nel Comune di Bedano.
La concessione per uso domestico è prioritaria.

Obbligo di prelievo

- Art. 8 ¹ I proprietari sono obbligati a prelevare l'acqua potabile della rete comunale.

Prelievo abusivo

- Art. 8 ¹ Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato.
- ² Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
- a) posando derivazioni prima del contatore;
 - b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
- ³ Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e le sanzioni previste dall'art. 52.
- ⁴ È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Captazioni d'acqua private preesistenti

Art. 9¹ Eventuali diritti preesistenti di captazione mantengono la loro validità alla condizione che l'acqua soddisfi i requisiti della potabilità con prelievi e analisi eseguiti periodicamente dal proprietario e analizzati da un laboratorio autorizzato. Gli impianti devono essere conformi al presente regolamento e alle disposizioni in materia. Il Comune non si assume responsabilità per la qualità dell'acqua privata.
In questo caso è comunque assolutamente vietato ogni collegamento tra rete privata e rete comunale.

Fornitura a utenti fuori Comune

Art. 10¹ Concessioni temporanee a proprietà private fuori Comune possono essere autorizzate a giudizio del Municipio.
Concessioni definitive devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.

Fornitura ad altri Comuni

Art. 11¹ Le richieste di fornitura ad altri Comuni vengono esaminate dal Municipio.
La relativa concessione viene regolata da una convenzione da stipulare con il Comune beneficiario e approvata dal Consiglio Comunale.

Fontane pubbliche

Art. 12¹ La direzione e la sorveglianza degli impianti di distribuzione dell'acqua alle fontane pubbliche è affidata al Comune.

1. Il quantitativo dell'acqua di ogni fontana è subordinata all'economia della rete comunale e alla buona distribuzione dell'acqua agli utenti.
2. In caso di scarsità di acqua nell'acquedotto, la fornitura alle fontane può essere sospesa in qualunque tempo.
3. Alle fontane pubbliche è proibito lavare.
4. In caso di abusi ripetuti le fontane saranno chiuse senza preavviso alcuno.

Contratto di abbonamento

Art. 13¹ Il Comune stipula con il proprietario un contratto di abbonamento.
Con la sua firma l'utente accetta le condizioni del presente regolamento e le relative tariffe.

Durata e disdetta del contratto

Art. 14¹ Il contratto ha la durata minima di un anno a decorrere dall'allacciamento o dalla posa del contatore.
Dopo il primo anno il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da notificarsi per iscritto trenta giorni prima della scadenza

Responsabilità dei proprietari

Art. 15¹ Il proprietario risponde verso il Comune di tutti i danni provocati a seguito di manipolazioni erranee, mancanza di cura o sorveglianza, manutenzione insufficiente.

- 2 Il proprietario risponde per i suoi inquilini e per i terzi autorizzati a utilizzare le sue installazioni.
- 3 Il proprietario non potrà prelevare dall'inquilino, per il consumo dell'acqua potabile, tasse superiori a quelle previste dal presente regolamento.

Fornitura a terzi

- Art. 16 ¹ Non è permessa la fornitura di acqua da una proprietà abbonata a un'altra proprietà.
Essa può essere concessa solo eccezionalmente previa richiesta scritta al Comune e alle condizioni tecniche da stabilirsi. Per la misurazione del quantitativo d'acqua prelevata dovrà essere posato un contatore secondo le modalità degli art. 39 e ss del presente regolamento. Per il prezzo di prelievo dell'acqua si rimanda all'art. 48 del presente regolamento.
- 2 E' vietato collegare abusivamente la propria condotta a quella di un altro utente.

Comproprietà e proprietà per piani

- Art. 17 ¹ I comproprietari di beni immobiliari nonché i titolari di proprietà per piani sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Cambiamenti di proprietà

- Art. 18 ¹ Il cambiamento di proprietà deve essere immediatamente notificato al Municipio.
Venditore e compratore restano solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dal contratto di abbonamento.
Può essere fatta la richiesta di una fatturazione pro-rata, se la mutazione non avviene ad una scadenza contrattuale.
Il nuovo proprietario deve subentrare nel vecchio contratto o stipularne uno nuovo.

CAPITOLO II **EROGAZIONE DELL'ACQUA**

Modo di erogazione

- Art. 19 ¹ In linea generale l'acqua è erogata in permanenza e alla pressione della rete.
L'erogazione sarà:
- a deflusso non misurato per i servizi pubblici comunali, quali fontane, idranti, ecc.;
 - a deflusso misurato per gli usi domestici, industriali, commerciali e agricoli e per l'irrorazione di aree private;
 - a deflusso forfetario per i cantieri edili e per altri usi temporanei limitati.

Qualità dell'acqua

- Art. 20 ¹ La fornitura di acqua avviene in base alle prescrizioni igieniche vigenti in materia di potabilità delle acque, senza responsabilità del Comune per quanto concerne la composizione chimica (durezza, aggressività, ecc.), la temperatura e la regolarità della pressione.

Il Comune non risponde neppure per eventuali danni ad acquari, vivai o culture, dovuti alla presenza nell'acqua di residui di cloro o altri componenti usati per la depurazione biologica dell'acqua erogata.

Quantità, limitazioni o interruzioni

Art. 21 ¹ Il Comune fornisce l'acqua nella misura consentita dai propri impianti.
Questi sono adattati allo sviluppo edilizio del Comune ed entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche.
Il Comune può limitare o interrompere l'erogazione di acqua nei casi di forza maggiore, siccità perdurante, guasti e lavori alle installazioni.
Le limitazioni o le interruzioni saranno annunciate preventivamente a tutti gli utenti, richiamando il tassativo divieto di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure o liquidi velenosi e questo per evitare aspirazioni di impurità nella rete dell'acqua potabile.

Obbligo di avvertimento

Art. 22 ¹ Tutti gli impianti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune preventivamente e per iscritto.
² Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
³ Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Responsabilità

Art. 23 ¹ Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni provenienti da interruzioni o mancanza d'erogazione dell'acqua.

CAPITOLO III **ALLACCIAMENTI**

Definizione

Art. 24 ¹ L'allacciamento privato è costituito dal tronco di tubazione che collega le installazioni interne da una o più proprietà alla condotta di distribuzione. Solo eccezionalmente un allacciamento potrà essere eseguito sulla condotta principale.

Domanda di allacciamento

Art. 25 ¹ La domanda di allacciamento deve essere presentata dal proprietario, sull'apposito formulario allegando uno schizzo.
Il Municipio determina il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento.

Rifiuto di allacciamento

Art. 25 ¹ Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei
Bis seguenti casi:

- a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà comunale;
- c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

² I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.

³ Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Esecuzione

Art. 26 ¹ L'allacciamento, a partire dalla rete di distribuzione esistente fino e compreso l'apparecchio di misura, viene effettuato dall'installatore autorizzato dal Comune a spese del proprietario. L'allacciamento rimane di proprietà del Comune sull'area pubblica e di proprietà del privato sull'area di sua appartenenza. La manutenzione è curata dal Comune a proprie spese sull'area pubblica e a spese del proprietario sull'area privata.

Condizioni tecniche

Art. 27 ¹ Generalmente ogni immobile possiede un suo proprio allacciamento. Eccezionalmente il Municipio può autorizzare una condotta a più immobili, se questo risulta tecnicamente più opportuno. Analogamente un grosso complesso può eccezionalmente avere più allacciamenti.

Proprietà dell'allacciamento

Art. 28 ¹ La parte di allacciamento ubicata su sedime pubblico viene rilevata in proprietà dal Comune. La parte successiva appartiene invece al proprietario dell'immobile allacciato.

Modifica diramazioni private

Art. 29 ¹ Qualora su domanda di utenti, oppure in seguito a sostituzione di vecchie tubazioni comunali o per revisioni ritenute opportune dal Municipio, occorre modificare la presa dell'acqua alla tubazione principale e la relativa tubazione di adduzione allo stabile privato, la spesa per tutto il lavoro occorrente va a carico del privato. Il Municipio può obbligare, dove lo ritenesse necessario, al rifacimenti di condotte private alle condizioni del presente articolo e secondo le disposizioni emanate in materia dalla SSIGA.

Manutenzione riparazione

Art. 30 ¹ La manutenzione e le eventuali riparazioni degli allacciamenti sono eseguite dal personale autorizzato dal Municipio e sotto la sua diretta sorveglianza.

Il Comune sopporta i costi relativi alla parte di allacciamento di sua proprietà. Il proprietario sopporta tutti gli altri costi.

Il Municipio deve essere tempestivamente avvertita di ogni avaria inerente l'allacciamento, e i proprietari devono accordare al personale del Comune l'accesso in ogni tempo alla loro proprietà per i controlli o rilevamenti di eventuali perdite.

Il Comune si riserva il diritto di fatturare i consumi conseguenti a eventuali perdite dell'allacciamento privato, anche se non misurati dal contatore.

Messa fuori esercizio

Art. 31 ¹ Allacciamenti non più utilizzati o messi fuori esercizio saranno staccati dalla rete di distribuzione a cura del personale autorizzato dal Municipio e a spese del proprietario.

CAPITOLO IV **INSTALLAZIONI INTERNE**

Definizione

Art. 32 ¹ Sono installazioni interne tutte le condotte e gli impianti eseguiti dopo il contatore e di proprietà privata.

Esecuzione collaudo

Art. 33 ¹ L'esecuzione degli impianti interni deve avvenire esclusivamente tramite ditte specializzate del ramo, autorizzate dal Municipio.
Il Comune collauda ogni installazione prima della messa in esecuzione; la fornitura di acqua avverrà solo dopo il collaudo con risultato positivo.

Prescrizioni tecniche

Art. 34 ¹ Gli impianti interni devono essere in ogni caso dotati della valvola di ritenuta, con lo scopo di impedire la vuotatura delle tubazioni e degli apparecchi interni in caso di lavori alla rete, e di rubinetti di chiusura e di scarico per ogni colonna di distribuzione.
La valvola di ritenuta è obbligatoria anche per gli allacciamenti temporanei, cantieri, attività agricole, ecc.
Per gli allacciamenti già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la posa della valvola di ritenuta è pure obbligatoria e dovrà essere posata entro il termine fissato dal Municipio.

Piscine

Art. 35 ¹ La costruzione, la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione.
Il riempimento delle piscine è soggetto all'autorizzazione del Municipio, il quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine e in modo da evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua potabile agli utenti.
E' vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto non sia provvisto di una valvola di ritenuta.
Le piscine di un volume utile superiore ai 20 m³, devono essere munite di impianto di riciclaggio e depurazione dell'acqua.

Controlli

- Art. 36 ¹ Il personale del Comune deve potere accedere in ogni tempo al contatore e alle installazioni interne delle quali si riserva l'ispezione.
Se le installazioni non sono state eseguite in modo corretto, sono in cattivo stato di manutenzione e presentano difetti, il Municipio richiederà per iscritto al proprietario la modifica o la riparazione.
In caso di mancata esecuzione o se i guasti sono tali da causare perturbazioni alla rete o pericoli il Comune può sospendere l'erogazione dell'acqua.

CAPITOLO V
DANNI AD APPARECCHI**Danni**

- Art. 37 ¹ In caso di sospensione dell'erogazione d'acqua o cambiamenti della pressione il Comune non assume responsabilità per danni alle apparecchiature all'impianto interno.

Apparecchi

- Art. 38 ¹ Per l'eventuale installazione, posa, spostamento o modifica di apparecchi o impianti di trattamento o di potabilizzazione dell'acqua raccordati alla rete di distribuzione pubblica devono essere rispettate le norme d'igiene (cfr. art. 6 dell'Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale, RS 817.022.102).

CAPITOLO VI
CONTATORI**Installazione**

- Art. 39 ¹ Il contatore applicato all'inizio dell'impianto interno, misura il quantitativo d'acqua consumata che viene fatturata all'utente.
Il Comune mette a disposizione il contatore che rimane di sua proprietà e ne cura la manutenzione.

Condizioni tecniche

- Art. 40 ¹ Il calibro del contatore è stabilito dal Municipio in funzione del consumo medio giornaliero e della presunta punta massima d'erogazione.

Ubicazione

- Art. 41 ¹ L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Municipio, tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve essere posato al riparo dal gelo, di regola fuori dal locale del riscaldamento e facilmente accessibile.

-

Danni al contatore

Art. 42 ¹ L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura.
Egli non deve apportare o fare apportare modifiche al contatore.

Verifica del contatore

Art. 43 ¹ Il Comune verifica il contatore, a sue spese, ogni qualvolta lo ritiene opportuno.
L'utente può chiedere al Municipio la verifica del contatore in caso non ritenga corretto il funzionamento. Le spese, in caso di difetto di funzionamento, sono a carico del Comune, in caso contrario a carico dell'utente.
In caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo del periodo in corso viene stabilito nella stessa misura dell'anno precedente o, in difetto di tale possibilità, in base alla media dei dati più recenti.

CAPITOLO VII **FINANZIAMENTO**

Autonomia finanziaria

Art. 44 ¹ Il servizio deve essere per principio finanziariamente ed economicamente autosufficiente, e provvede in modo autonomo al finanziamento delle installazioni e al loro esercizio.
A questo scopo il Municipio emette:

- i contributi di miglioria;
- le tasse d'uso;
- le tasse di noleggio dei contatori;
- le tasse d'allacciamento;

Contributi di miglioria

Art. 45 ¹ Il Comune ha la facoltà di applicare, con il consenso del Consiglio Comunale, la procedura dei contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari.

Tassa d'uso

Art. 46 ¹ Il Municipio emette annualmente una tassa d'uso, composta da una tassa minima (tassa base) e dal conteggio dell'acqua consumata (tassa di consumo).

Noleggio contatori

Art. 47 ¹ Il Municipio emette una tassa annuale di noleggio del contatore.

Tariffe e fatturazione

Art. 48 ¹ Il Comune preleva tasse con lo scopo di coprire i costi derivanti dal servizio di erogazione dell'acqua potabile.
L'ammontare delle tasse è fissato tramite ordinanza dal Municipio entro i limiti del presente regolamento.
Le tasse, intimate ai proprietari immobiliari imponibili, sono prelevate annualmente. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data d'emissione.

² Il Comune, per finanziarie la gestione del servizio d'erogazione

dell'acqua potabile, applica le seguenti imposizioni per anno:

a) tassa base	per unità abitativa	da fr.	20.00	a fr.	50.00
	per albergo, pensione, casa di cura, ecc.	da fr.	150.00	a fr.	200.00
	per installazione artigianale o industriale	da fr.	200.00	a fr.	250.00
	per uso agricolo	da fr.	20.00	a fr.	50.00
b) tassa consumo	Economie domestiche	da fr.	1.00	a fr.	2.00
	Alberghi, pensioni, case di cura, ecc.	da fr.	1.20	a fr.	2.20
	Istallazioni artigianali o industriali	da fr.	1.50	a fr.	2.50
	Uso agricolo	da fr.	0.80	a fr.	1.80
c) noleggio contatori	Contatore 19 mm	da fr.	20.00	a fr.	30.00
	Contatore 25 mm	da fr.	25.00	a fr.	35.00
	Contatore 32 mm	da fr.	30.00	a fr.	40.00
	Contatore 40 mm	da fr.	45.00	a fr.	55.00
	Contatore 50 mm	da fr.	75.00	a fr.	85.00
	Contatore speciale	da fr.	120.00	a fr.	130.00

d) **tasse d'allacciamento e di consumo sui cantieri**

Le tasse d'allacciamento, sia per costruzioni abitative e non abitative sono comprensive del diritto di consumo d'acqua potabile edile, delle spese per il collaudo degli impianti (senza assumere responsabilità per il lavoro dell'installatore, non soggetto a tassa di concessione) e vengono stabilite proporzionalmente al volume dell'edificio. La posa del contatore è prevista unicamente a lavori di costruzione ultimati.

La tassa è prelevata in ragione di fr. 50.00 per ogni 100 m³ o frazione superiore ai 50 m³, determinata secondo le norme SIA in vigore. La tassa non potrà essere inferiore a fr. 300.00.

³ Qualora l'allacciamento dovesse suddividersi ulteriormente per servire più abbonati, o per altri usi particolari, la tassa è dovuta da ogni singolo utilizzatore (utente) del raccordo secondo le modalità di prelievo delle tasse che più si avvicinano alla fattispecie e in ogni caso entro i limiti stabiliti al cpv. 2.

Le piscine non sono sottoposte a tassa base, se quale accessorio di un edificio principale; le tasse di consumo sono quantificate in base alla categoria dell'edificio principale. Nel caso in cui le piscine non risultino a servizio di un'abitazione principale, la tassa base è stabilita in fr. 1.00 al m³ di volume di capienza. Il Municipio decide sui casi dubbi operando entro i limiti fissati dal presente regolamento.

Procedura d'incasso

Art. 49 ¹

Se un utente è in ritardo con il pagamento, il Municipio gli indirizza una sollecitatoria scritta per regolare la pendenza.

Trascorso tale termine procederà in via esecutiva.

In caso di procedura di incasso infruttuosa, il Municipio può disporre per la riduzione della fornitura, garantendo tuttavia un minimo vitale di erogazione.

PROTEZIONE DELLE ACQUE

Principio

Art. 50 ¹ Ogni utente è tenuto a collaborare alla protezione delle acque.

Inquinamento delle condotte

Art. 51 ¹ E' vietato provocare contatti tra la rete dell'acqua potabile ed elementi che potrebbero rappresentare pericoli di infiltrazione esterna o di inquinamento della stessa.

Norme penali

Art. 52 ¹ Ogni infrazione al presente regolamento potrà avere per conseguenza la limitazione della fornitura di acqua, ritenuta l'erogazione del minimo vitale per l'abbonato.
La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti del Municipio.
L'esecuzione dei lavori di impianto inerenti l'acqua potabile comunale senza la necessaria autorizzazione e senza il collaudo dell'impianto eseguiti, nonché tutte le infrazioni al presente regolamento, potranno essere punite dal Municipio con una multa fino a Fr. 10'000.00.
I proprietari sono responsabili per le conseguenze del mancato ossequio al presente regolamento.
Un loro eventuale diritto di regresso non li svincola da tale responsabilità.

CAPITOLO VIII **DISPOSIZIONI FINALI**

Norme abrogative

Art. 53 ¹ Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Bedano del 14 novembre 1989
Eventuali diritti preesistenti non più conformi al presente regolamento perdono pure la loro validità.

Entrata in vigore

Art. 54 ¹ Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 2009 dopo l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni.